

Codice A14000

D.D. 15 maggio 2017, n. 319

**Rinnovo convenzione per la collaborazione del Dott. Roberto Sacco, nell'ambito dell'Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le ASR per lo studio e l'approfondimento delle problematiche sanitarie.**

Vista la deliberazione n. 15-9682 del 30 settembre 2008 con cui la Giunta Regionale ha definito un accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali finalizzato a disciplinare l'utilizzo, da parte della direzione regionale Sanità, di idonee competenze professionali individuate nell'organico delle Aziende Sanitarie cui affidare specifici incarichi su tematiche attinenti la programmazione e l'organizzazione sanitaria.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria regionale.

Preso atto che la Regione Piemonte e l'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno (TO) in data 29/01/2016 hanno sottoscritto il citato Accordo quadro.

Vista la nota prot. n. 8397/A1403A del 05/04/2017 con cui la direzione Sanità ha proposto all'Azienda Sanitaria Locale TO3 il rinnovo di un rapporto di collaborazione, ai sensi della citata DGR n. 15-9682 del 30 settembre 2008, con il Dott. Roberto Sacco con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino al 31.12.2017, per attività di *“indirizzo e programmazione inerenti gli ambiti dell'organizzazione ospedaliera, della gestione e controllo della documentazione clinica e dell'implementazione di alcune reti cliniche”*, per un impegno orario di 10 giornate lavorative mensili.

Vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 prot. n. 35562 del 14/04/2017 con cui si comunica la disponibilità alla stipula della convenzione con il Dott. Roberto Sacco.

Vista la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 268 del 09/05/2017 con cui l'Azienda ha autorizzato il rinnovo della convenzione con la Regione Piemonte per la collaborazione del Dott. Roberto Sacco.

Ritenuto, sulla base di quanto poc'anzi espresso, di procedere alla stipulazione di apposita convenzione attuativa dell'Accordo quadro sopra richiamato, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo stesso, per regolare le modalità della collaborazione del Dott. Roberto Sacco, che ha manifestato la disponibilità ad accettare il corrispondente incarico.

Tutto ciò premesso e considerato

**IL DIRETTORE**

visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.;

vista la DGR n. n. 15-9682 del 30 settembre 2008;

Vista la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n. 268 del 09/05/2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1- 4046 del 17/10/2016;

*determina*

per le motivazioni di cui alle premesse:

- di approvare il rinnovo dello schema di convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno, allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale (allegato A), per la collaborazione, ai sensi della D.G.R. n. 15-9682 del 30 settembre 2008, del Dott. Roberto Sacco, nell’ambito attività di *“indirizzo e programmazione inerenti gli ambiti dell’organizzazione ospedaliera, della gestione e controllo della documentazione clinica e dell’implementazione di alcune reti cliniche”*;
- di stabilire che la collaborazione di cui trattasi dovrà essere fornita secondo le modalità e i termini riportati nell’allegato schema di convenzione e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore Regionale  
Dott. Renato BOTTI

Dirigente estensore  
Dr.ssa Emanuela ZANDONA’

Allegato

CONVENZIONE TRA

**la Regione Piemonte, Direzione SANITA', in persona del direttore regionale .....**

E

**l'Azienda Sanitaria Locale Torino 3, in persona del direttore generale .....**

E

**ed il dr. Roberto SACCO.....**

Premesso che:

- con D.G.R. n. 15-9682 del 30.9.2008 è stato approvato un "Accordo-quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per lo studio e approfondimento delle problematiche sanitarie";
- il predetto Accordo disciplina un rapporto di collaborazione finalizzato all'utilizzo da parte della Regione Piemonte di idonee competenze professionali individuate nell'organico delle Aziende sanitarie, che abbiano manifestato la propria disponibilità, a cui affidare specifici incarichi di collaborazione per l'espletamento delle attività di competenza e di interesse per le Aziende;
- la Regione Piemonte, in persona dell'Assessore alla Tutela della Salute e Sanità ..... e l'Azienda Sanitaria Locale .....  
....., in persona del direttore generale .....  
..... in data ..... hanno sottoscritto il citato Accordo-quadro.

Dato atto che:

- la presente convenzione-tipo è stipulata in attuazione dell'articolo 3 del succitato Accordo-quadro;
- in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali proprie, la collaborazione per le attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, oggetto della presente convenzione, rappresenta un comune interesse scientifico e/o tecnico-amministrativo di ciascuna parte;
- l'Azienda Sanitaria Locale Torino 3, con deliberazione del direttore generale n. ....  
..... del ..... ha approvato la stipulazione della presente convenzione;
- la Regione Piemonte con deliberazione del direttore regionale della Sanità n. ....  
..... del ..... ha approvato la stipulazione della presente convenzione;
- il dott. Roberto Sacco ..... ha liberamente manifestato la disponibilità ad accettare il presente incarico di collaborazione, per l'espletamento delle attività studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, di competenza della Regione Piemonte e di interesse per l'Azienda sanitaria;

quanto sopra premesso

TRA:

la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), rappresentata dal Direttore regionale della Sanità . . .  
....., nato a .....il .....  
....., ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato  
regionale alla Sanità in Torino, corso Regina Margherita n.153 bis;

E

l'Azienda Sanitaria Locale Torino 3 (C.F. .... . . . .) rappresentata dal  
direttore generale ....., nato a .....  
.....il ....., ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede  
dell'Azienda;

E

Il dr. Roberto Sacco (C.F. .... . . . .) nato a ..... il ..  
....., ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede  
dell'Azienda;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1 – Finalità, oggetto.**

In applicazione della D.G.R. n. 15-9682 del 30.9.2008 la Regione Piemonte – Direzione Sanità -  
intende avvalersi della collaborazione del dr. Roberto Sacco per l'espletamento, a supporto del  
Settore Assistenza Specialistica ed Ospedaliera afferente alla Direzione Sanità, di attività  
di indirizzo e governo del SSR che richiedono specifiche competenze mediche ed esperienza di  
direzione ed organizzazione dei servizi sanitari.

**Art. 2 – Modalità dell'incarico.**

L'attività del dr. Roberto Sacco sarà svolta durante il normale orario di servizio, presso gli uffici  
della Regione, Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera - Direzione Sanità, c.so Regina  
Margherita, 153/bis, per un impegno di n. 10 giornate lavorative mensili, con modalità compatibili  
con gli impegni derivanti dall'attività svolta presso l'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.

**Art. 3 – Oneri.**

La presente convenzione non prevede oneri a carico della Regione. Al dr. Roberto Sacco  
compete il normale trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali, che sarà  
corrisposto dall'Azienda la quale si impegna altresì a riconoscere, se dovuto, il trattamento e le  
indennità per la missione.

**Art. 4 – Esonero responsabilità.**

Relativamente al presente incarico di collaborazione, il dr. Roberto Sacco, rinuncia a far valere  
pretese o azioni giudiziarie nei confronti della Regione dipendenti dalla presente convenzione e si  
impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.  
Salvo i casi di dolo o colpa grave, la Regione è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi  
evento dannoso possa accadere al personale dell'Azienda, durante la permanenza negli uffici della  
Regione.

**Art. 5 – Controversie, arbitrato.**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere  
dall'interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere  
l'accordo in questo modo, le controversie nascenti dalla presente convenzione saranno risolte

mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del c.p.c.. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati uno per ciascuna parte. Le decisioni del collegio saranno vincolanti per le parti.

**Art. 6 – Riservatezza, proprietà intellettuale.**

Il dr. Roberto Sacco garantisce la riservatezza per quanto attiene alle informazioni ed ai documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito dell'attività prevista dalla presente convenzione. Salvi i diritti morali dei soggetti che hanno svolto le attività di studio e ricerca, la proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione.

**Art. 7 – Durata.**

La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2017, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, ed è rinnovabile previa manifestazione espressa delle parti, salvo l'eventuale recesso manifestato da una parte non oltre 15 giorni prima della scadenza del rapporto, anche a prescindere dalla sopravvenienza di motivi di pubblico interesse e senza che residui alcun obbligo di indennizzo.

**Art. 8 – Registrazione.**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso - ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – con spese a carico della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

- Il Direttore regionale della Sanità.....
  
- Il Direttore generale dell'Azienda . . . . .
  
- Il dr. Roberto Sacco . . . . .